



# COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N. <b>62</b> del Reg. Data <b>26/08/2019</b>	<b>Oggetto:</b> Riconoscimento debito fuori Bilancio per pagamento a saldo compensi in favore dell'Avv. Daniela Francesca Duca per l'attività resa per il Comune di Torregrotta nella causa promossa da Bellamacina Emanuele/Comune di Torregrotta/CO.BI.FUR S.R.L./GAS NATURAL ITALIA SPA/UNIPOLSAI Assicurazioni innanzi al Tribunale di Messina.
---	---

L'anno **duemila diciannove** giorno **ventisei** del mese di **Agosto** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta pubblica **ordinaria** risultano presenti in aula all'atto della votazione della proposta in oggetto i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Mondi	Antonino	X					
Trifilò	Annunziata		X				
Scaglione	Giovanni	X					
Foti	Daniela		X				
Antonazzo	Dario		X				
Saporita	Carlo	X					
Cannistrà	Angela	X					
Magliarditi	Ilaria		X				
Caselli	Antonino	X					
Gringeri	Domenica		X				
Mancuso	Filippo	X					
Andaloro	Stefano		X				

Assegnati n. <b>12</b>
In carica n. <b>12</b>

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori consiglieri:

**Annunziata Trifilò e Dario Antonazzo.**

Presenti n. <b>07</b>
Assenti n. <b>05</b>

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **Antonino Mondì**, nella sua qualità di **Presidente**.
- Partecipa il Segretario Comunale: **Susanna Pignatello**.

Nominati scrutatori i Signori: **Daniela Foti, Carlo Saporita e Filippo Mancuso**.

VII punto all'ordine del giorno

Il Presidente con il consenso del Consiglio dà per letta la proposta

In mancanza di interventi o dichiarazioni di voto, si procede alla votazione, che, espletata per appello nominale, sortisce il seguente esito accertato e proclamato: approvata con 5 voti favorevoli e 2 astenuti (Caselli, Foti) su 7 presenti. Analogo risultato consegue la separata votazione per l'immediata esecutività, che viene approvata con 5 voti favorevoli e 2 astenuti (Caselli, Foti) su 7 presenti

**Proponente: Assessore al Bilancio**

**Area: Territorio e Ambiente**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 53 del 25/06/2019

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO A SALDO COMPENSI IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA FRANCESCA DUCA PER L'ATTIVITA' RESA PER IL COMUNE DI TORREGROTTA NELLA CAUSA PROMOSSA DA BELLAMACINA EMANUELE/COMUNE DI TORREGROTTA/CO.BI.FUR S.R.L. /GAS NATURAL ITALIA SPA /UNIPOLSAI ASSICURAZIONI INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA -**

### **Premesso che**

Con Deliberazione di G.M. n. 6 del 02.02.2011 è stato conferito incarico legale all'Avv. Daniela Francesca Duca per rappresentare e difendere il Comune di Torregrotta nel giudizio promosso dal Sig. Bellamacina Emanuele/ Comune di Torregrotta/ Co.Bi.Fur srl/ Gas Natural spa/ Unipolsai assicurazioni, innanzi al Tribunale di Messina;

Con nota prot. 7477 del 07.05.2019 l'Avv. Daniela Francesca Duca ha comunicato che il giudizio di che trattasi si è concluso con Sentenza n. 943/2019 con la quale il Tribunale di Messina ha dichiarato:

- la contumacia di Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. ;
  - estinto per intervenuta prescrizione il diritto di Co Bi Fur. S.r.l. ad essere garantita e manlevata dalla Unipolsai Assicurazione S.P.A.;
  - condanna il Comune di Torregrotta, in solido con Gas Natural Distribuzione Italia Spa ( quale società incorporante la Gas ( Gasdotti Azienda Siciliana) S.p A. e Co. Bi Fur. S.R.L. al risarcimento della complessiva somma di € 4.134,50 oltre interessi in favore di Bellamacina Emanuele;
  - condanna altresì il Comune di Torregrotta, in solido con Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. e Co Bi Fur srl, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 220,00 per esborsi ed € 2.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed iva e cpa se dovute, da distrarsi in favore dell'Avv. Salvatore Miceli che ne ha reso la relativa dichiarazione, ponendo definitivamente e per intero a carico dei soccombenti le spese di ctu;
- Con successiva nota trasmessa a mezzo pec in data 28.05.19 prot. n. 8858 del 29.05.19, l'Avv. Daniela Francesca Duca a conclusione del giudizio de quo, ha trasmesso proposta di Parcella per l'importo di € 1.865,33 comprensivo di spese generali, iva e cpa e r.a, a titolo di saldo per i compensi dovuti in Suo favore per l'attività prestata nell'interesse di questo Ente;

**.Considerato** che bisogna soddisfare le competenze al professionista incaricato;

- **Che** in considerazione di tutto quanto sopra riportato bisogna dare esecuzione alla Pre- parcella provvedendo a riconoscere il debito per l'importo di € 1.865,33 comprensivo di spese generali, iva cpa e r.a in favore dell'Avv. Daniela Francesca Duca;

- **Che** ai sensi dell'art. 194, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 è previsto che gli Enti Locali, anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;

- **Ritenuto** di dover riconoscere la somma complessiva di € 1.865,33 comprensivo di spese generali, iva cpa e r.a. in favore dall'Avv. Daniela Francesca Duca;

Vista la Delibera di C.C. n. 38 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2019/2021;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;

Visto il Regolamento EE.LL vigente in Sicilia;

### PROPONE

- **di prendere atto** della Pre-parcella trasmessa dall'Avv. Daniela Francesca Duca e assunta al protocollo comunale in data 29.05.19. al n. 8858 per l'importo di € **1.865,33 comprensivo di spese generali, iva, cpa e r.a**, a titolo di saldo per i compensi dovuti in Suo favore per l'attività prestata nell'interesse di questo Ente nel giudizio promosso dal Sig. Bellamacina Emanuele/Comune di Torregrotta/ co.bi.fur srl/ Gas natural Spa/ Uniposai Assicurazioni/ innanzi al Tribunale di Messina e conclusosi con Sentenza n. 943/2019 (All.A);
- **di riconoscere** il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 (previsto dagli Enti Locali);
- **di dare atto** che per l'esecutività e per le causali in premessa indicate, è necessario riconoscere il debito fuori bilancio per la somma di € 1.865,33 comprensivo di spese generali, iva, cpa e r.a;
- **di imputare** la spesa allo stanziamento iscritto in Bilancio al Cod. U 1.10.05.04.001 missione 1 programma 11 ex Cap 354.1 Bilancio 2019/2021- Anno 2019;
- **di demandare** al Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente l'esecuzione di ogni ulteriore e conseguente atto.
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;


L'Assessore al Bilancio

(Rag. Vincenzo Duca)



Il Responsabile della Area T.e A.

(Ing. Pietro Anastasi)



## COMUNE DI TORREGROTTA

### PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA FRANCESCA DUCA PER I COMPENSI DOVUTI A TITOLO DI SALDO PER L'ATTIVITA' RESA PER IL COMUNE DI TORREGROTTA NELLA CAUSA PROMOSSA DA BELLAMACINA EMANUELE/COMUNE DI TORREGROTTA/ CO.BI.FU.R SRL/ GAS NATURAL DISTRIBUZIONI SPA/ UNIPOSAL INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA -**

PROPONENTE: Assessore al Bilancio \_\_\_\_\_

### PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013- art. 147 – bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

- VISTO : si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

DATA 25-06-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE



### PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013)

VISTO : si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – quinquies del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

VISTO: si attesta la copertura finanziaria **IMP. PA N° 26**

- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
- PARERE NON DOVUTO: parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA 26/06/2019

LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA



Da "Dott. Salvatore Licciardi" <salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it>

A "protocollo@pec.torregrotta.gov.it" <protocollo@pec.torregrotta.gov.it>

Data giovedì 11 luglio 2019 - 08:43

**Invio Pareri dal n. 7 al n. 11**

---

Dott. Licciardi Salvatore

Presidente del Collegio dei Revisori

Vi trasmetto i pareri del Collegio dal N. 7 al N. 11.

Distinti Saluti.

Comune di Torregrotta (ME)



Ufficio Protocollo  
Prot. In Arrivo N. 0011473  
del 11-07-2019  
I AREA  
Categoria 14 Classe 1 Fascicolo

---

**Allegato(i)**

VERBALE N. 11 COMUNE DI TORREGROTTA DEL 10.07.19.pdf.p7m.p7m (552 Kb)

VERBALE N. 10 COMUNE DI TORREGROTTA DEL 10.7.19.pdf.p7m.p7m (553 Kb)

VERBALE N. 9 COMUNE DI TORREGROTTA DEL 10.7.19.pdf.p7m.p7m (552 Kb)

VERBALE N. 8 COMUNE DI TORREGROTTA DEL 10.7.19.pdf.p7m.p7m (551 Kb)

VERBALE N. 7 COMUNE DI TORREGROTTA DEL 10.7.19.pdf.p7m.p7m (551 Kb)



# COMUNE DI TORREGROTTA

(Città Metropolitana di Messina)

Via Mezzasalma n. 27 – C.A.P. 98040

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 10 del 10/07/2019  
Riunione telematica del 10/07/2019

### Parere sulla Proposta di Deliberazione di Riconoscimento “Debiti Fuori Bilancio”

L'anno 2019 in data 10/07/2019, alle ore 15:15, si riunisce, con modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torregrotta (ME), nominato con deliberazione di C.C. n. 28 del 10/05/2019, con sede logistica presso lo Studio del Dott. Licciardi Salvatore, Via P. D'Asaro n. 3 – 90138 Palermo, previa convocazione del Presidente.

#### Sono presenti:

Dott. Licciardi Salvatore – Presidente  
Dott. Miano Roberto – Componente  
Dott. Marisca Carmelo – Componente

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 25/06/2019 da parte dell'Area Territorio e Ambiente, con atto predisposto dall'Ing. Pietro Anastasi, avente per **oggetto: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio”**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), **n. 6**, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, in favore dell'Avv. Daniela Francesca Duca;

#### IL COLLEGIO:

**PREMESSO** che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

#### VISTI

- **La delibera di G.M. n. 6 del 02/02/2011** con la quale è stato conferito l'incarico legale all'Avv. Daniela Francesca Duca per rappresentare e difendere il comune di Torregrotta nel ricorso promosso dal Sig. Bellamacina Emanuele/ Comune di Torregrotta/ Co.Bi.Fur/ Gas Natural spa/ Unipolsai assicurazioni, innanzi al Tribunale di Messina.

- **La nota dell'Avv. Daniela Francesca Duca**, con cui ha comunicato che il giudizio si è concluso con sentenza n. 943/2019, con la quale il Tribunale di Messina ha dichiarato: la contumacia di Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a; estinto per intervenuta prescrizione il diritto di Co.Bi.Fur S.r.l. ad essere garantita e manlevata dalla Unipol Assicurazione S.p.a.; condanna il Comune di Torregrotta, in solido con Gas Natural Spa e Co.Bi.Fur S.r.l. al risarcimento della complessiva somma di € 4.134,50 oltre interessi in favore di Bellamacina Emanuele; condanna altresì il Comune di Torregrotta, in solido con Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a. e Co.bi.Fur srl al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 220,00 per esborsi ed € 2.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed iva e cpa se dovute, da distrarsi in favore dell'Avv. Salvatore Miceli.

- **La nota con la quale l'Avv. Daniela Francesca Duca** ha trasmesso al Comune proposta di parcella per l'importo di € 1.865,33, comprensiva di spese generali, iva e cpa e rit. d'acc., a titolo di saldo per i compensi dovuti in suo favore per l'attività prestata.

- **I pareri di regolarità tecnica e contabile in data 25/06/2019 e 26/06/2019**, dati dal Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, Ing. Pietro Anastasi e dal Responsabile dell'Area contabile Dott.ssa Lisa Maria;

### **RITENUTO**

- che ai sensi dell'art.194, lett. e) del D.lgs. 267/2000 è previsto che gli Enti locali, anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti da acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- Riconoscere la somma complessiva di € **1.865,33**.

### **VISTA ed ACCERTATA**

la necessità del "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*", ai sensi del T.U.E.L., **art. 194, comma 1, lett. e)**, per la **somma complessiva di € 1.865,33**, con conseguente imputazione della spesa allo stanziamento iscritto in Bilancio al Cod. U 1.10.05.04.001 missione 1, programma 11, ex Cap. 354.1, Bilancio 2019/2021 – anno 2019;

limitatamente alle proprie competenze il Collegio:

### **ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** al riconoscimento e relativo pagamento di tale debito fuori bilancio di € 2.356,80 in favore dell'Avv. Daniela Francesca Duca;

### **INVITA**

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa;
- b) l'Ente a fornire, nel termine di 30 gg., una relazione in merito alle azioni intraprese di recupero della quota di risarcimento a carico della Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. e Co.Bi.Fur. S.r.l., società condannate in solido con il Comune ;
- c) il Responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.



Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente, al Dirigente del Servizio Legale ed al Dirigente del Settore Finanziario.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Collegio dei Revisori:**

Presidente: Licciardi Salvatore F.to digitalmente

Componente: Miano Roberto F.to digitalmente

Componente: Marisca Carmelo F.to digitalmente

Da "danieladuca" <danieladuca@pec.giuffre.it>

A "protocollo@pec.torregrotta.gov.it" <protocollo@pec.torregrotta.gov.it>

Data lunedì 6 maggio 2019 - 17:28

---

**COMUNICAZIONE SENTENZA N. 943/2019 (PROC. CIVILE N. 6913/2010 R.G.)**

---

In nome e per conto di codesto Ente,  
trasmetto quanto in allegato  
Cordiali Saluti Avv. Daniela Francesca Duca

---

**Allegato(i)**

22819982s.pdf.zip (249 Kb)  
Comunicazione (3).pdf (226 Kb)

Comune di Torregrotta (ME)



Ufficio Protocollo  
Prot. In Arrivo N. 0007477  
del 07-05-2019  
III AREA SINDACO  
ASS.RE PAVASILI A.  
Categoria 5 Classe 1 Fascicolo



Comune di Torregrotta (ME)



Ufficio Protocollo  
Prot. In Arrivo N. 0007477  
del 07-05-2019  
III AREA SINDACO  
ASS.RE PAVASILI A.  
Categoria 5 Classe 1 Fascicolo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

Il G.O.P. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice monocratico,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. civ. iscritto al n. 6913/2010 R.G.A.C. posto in decisione all'udienza  
del 9 novembre 2018 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  
per il deposito di note conclusive

tra

BELLAMACINA EMANUELE, nato in Messina il 15 febbraio 1989, c.f.:  
BLLMNL89B15F158Z, residente in Torregrotta (ME), via Dante Alighieri,  
elettivamente domiciliato in Messina, via Don Minzoni 7, presso lo studio  
dell'avv. Giovanni Principe, recapito professionale dell'avv. Salvatore Miceli  
che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione,  
attore

e

1. COMUNE DI TORREGROTTA, in persona del Sindaco *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato in Messina, via Cavalieri della Stella 33,  
presso lo studio dell'avv. Francesco Marullo, recapito professionale  
dell'avv. Daniela Francesca Duca che lo rappresenta e difende per  
mandato a margine della comparsa di costituzione;
2. CO.BI.FUR. S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
con sede in Furnari (ME), via Curriotta 1, elettivamente domiciliato in



Messina, via Giordano Bruno 66, presso lo studio legale Maiorana,  
recapito professionale dell'avv. Maurizio Crimi che lo rappresenta e  
difende per procura a margine della comparsa di costituzione,

convenuti

e nei confronti di

1. GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A., quale società  
incorporante la GAS (Gasdotti Azienda Siciliana) S.p.A., con sede in  
Acquaviva delle Fonti (BA), via Puglia - Zona Industriale, in persona  
del legale rappresentante *pro tempore*;

2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., già FONDIARIA SAI  
S.p.A., con sede in Bologna, via Stalingrado 45, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Messina, via  
dei Mille 181, presso lo studio dell'avv. Letterio D'Andrea che lo  
rappresenta e difende *giusta* procura in calce alla comparsa di costitu-  
zione,

terzi chiamati

avente ad oggetto: responsabilità civile - risarcimento danni

precisazione delle conclusioni: come in atti

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Bellamacina Emanuele conveniva in giudizio il Comune di Torregrotta e la  
Co.Bi.Fur. s.r.l. premettendo che, in data 23 settembre 2005, alle ore 19:00  
circa, percorreva il corso Sicilia in Torregrotta con direzione di marcia mare-  
monte alla guida del ciclomotore targato 3R6R2 di sua proprietà quando,  
prima di giungere all'incrocio con la via Catania, finiva a terra subendo le-  
sioni alla persona a causa del contraccolpo subito per aver centrato la ruota



anteriore del ciclomotore un profondo solco longitudinale, probabilmente creato dallo scavo effettuato per il passaggio delle tubazioni del metano, non segnalato, ma ripristinato qualche tempo dopo l'incidente mediante copertura di bitume. L'attore evidenziava di non aver ricevuto, ancorché avendone fatto richiesta al Comune di Torregrotta ed alla GAS S.p.A., quest'ultima mandataria per il passaggio del metano, nonché successivamente anche alla Co.Bi.Fur. s.r.l. (esecutrice dei lavori di scavo) dietro comunicazione di quest'ultima, alcun risarcimento per i danni sofferti. Concludeva pertanto per la condanna in solido del Comune di Torregrotta e della società Co.Bi.Fur. s.r.l. al risarcimento del danno lamentato nella misura massima di € 20.000,00.

Il Comune di Torregrotta – nei cui confronti era disposta la rinnovazione dell'atto di citazione - eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti della GAS (Gasdotti Azienda Siciliana) S.p.A. responsabile dell'esecuzione e della gestione dei lavori di realizzazione della rete di metanizzazione sul territorio comunale, giusta convenzione stipulata tra le parti il 21 gennaio 1999, i cui lavori venivano ultimati il 23 dicembre 2005 e collaudati il 25 luglio 2008. Assumeva che, secondo la convenzione, esso Comune era, per patto espresso, sollevato da ogni responsabilità per danni eventualmente causati a terzi in dipendenza dei lavori di costruzione del metanodotto. Dichiarava dunque di voler chiamare detta società in garanzia al fine di essere manlevata da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti. In subordine, nel merito, assumeva la poco attenta condotta di guida dell'attore attesa la perfetta visibilità del solco presente sul manto stradale e stigmatizzava



l'eccessiva quantificazione della pretesa risarcitoria, concludendo per il rigetto della domanda.

La CO.BI.FUR. s.r.l. eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dell'avvertimento di cui al punto 7) dell'art. 163 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 164 c.p.c.; nel merito assumeva il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo la stessa eseguito i lavori di rifacimento del manto stradale nel luogo in cui risultava essere occorso il sinistro, non avendo i suoi macchinari mai operato in quella zona. In subordine, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda, previa richiesta di chiamare in garanzia la Fondiaria Sai S.p.A. al fine di essere manlevata da eventuali responsabilità.

La Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A., quale società incorporante la GAS (Gasdotti Azienda Siciliana) S.p.A., ancorché regolarmente citata, non compariva, e ne va dunque dichiarata la contumacia.

La Fondiaria Sai S.p.A. eccepiva preliminarmente che il diritto della Co.Bi.Fur. s.r.l. ad essere garantita si era estinto per intervenuta prescrizione, atteso che la domanda risarcitoria inoltrata all'assicurata risaliva al mese di novembre 2005, mentre essa deducente ne era stata posta a conoscenza solo mediante la notifica dell'atto di citazione per chiamata in garanzia, avvenuta nel mese di aprile 2013, ovvero ben oltre il termine di cui all'art. 2952 c.c. In subordine, nel merito, la Fondiaria Sai aderiva alla posizione processuale della Co.Bi.Fur. s.r.l., deducendo, in particolare, che quest'ultima non aveva mai operato nella zona del preteso sinistro.

In esito all'istruttoria ed alla nuova precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9 novembre 2018 il giudizio è stato assunto in decisione.



Innanzitutto giova rilevare l'infondatezza dell'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla CO.BLFUR. s.r.l., considerato che l'atto di citazione contiene espressamente l'avvertimento al convenuto di costituirsi entro il termine di giorni venti precedenti l'udienza fissata, salvo incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.

Nel merito, il caso in esame si inquadra nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., e pertanto, poiché possa in concreto ricorrere la responsabilità del custode, è sufficiente che sussista, e sia provato dal danneggiato, il nesso materiale di causalità tra la *res*, che taluno abbia in custodia, ed il danno da essa arrecato, senza che invece rilevi la condotta del custode, configurando l'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Il nesso causale deve tuttavia essere escluso allorquando l'evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito, ipotesi, questa, che, per costante giurisprudenza, ricorre anche laddove lo stesso evento sia esclusivamente ascrivibile alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il rapporto eziologico tra la *res* e l'evento stesso. Poiché, dunque, responsabilità oggettiva e fortuito involgono entrambi ed in concreto l'accertamento, da condurre alla stregua dei criteri dettati dall'art. 41 c.p., del reciproco dispiegarsi dei vari fattori causali, e la ricerca dell'effettivo antecedente dell'evento dannoso, l'indagine sulla condotta del danneggiato potrà alternativamente condurre a negare ad essa ogni rilievo causale (ed in tal caso dovrà essere affermata la responsabilità oggettiva del custode) o, al contrario, ad attribuirle valenza causale autonoma ed esclusiva (con conseguente esclusione di detta responsabilità); od infine - ipotesi intermedia - ad assegnarle un valore causale concorrente (ed in tal caso, dovrà essere affermata la responsabilità del custode, da diminuire ai sensi del primo



comma dell'art. 1227 c.c.). La prova del fortuito da parte del custode si sostanzia quindi nella dimostrazione che il danno lamentato è dovuto ad un evento non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. civ., 28 giugno 2012, n. 10860; Cass. civ., 9 maggio 2012, n. 7037). Peraltro, con specifico riferimento all'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione stradale gravante sulla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 14 c.d.s. gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) a manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e dell'arredo, nonché di attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Il preteso danneggiato è dunque tenuto unicamente alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia, "*... né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia*" (Cass. civ., 9 settembre 2016, n. 11802).

Nel caso in esame occorre dunque preliminarmente accertare chi fosse tenuto alla custodia dei luoghi del dedotto incidente. In argomento la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che "*L'ente proprietario di una strada*





*aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ... nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale, ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima ... (Nella specie la S.C. ha ritenuto responsabile il Comune per i danni riportati da un motociclista a causa dell'impatto con l'imprevedibile ostacolo costituito da una rete in plastica posta a recinzione dell'area di un cantiere stradale, rilevando che la realizzazione di quest'ultimo non priva l'ente proprietario della qualità di custode della porzione di strada rimasta percorribile)" (Cass. civ., Ord., 12 luglio 2018, n. 18325); ed ancora: "... qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente (Cass. civ., 25 giugno 2013, n. 15882).*

*Ebbene, nel caso di specie, al momento dei fatti esposti in citazione sui luoghi non appariva alcun cantiere stradale; tuttavia il Comune di Torregrotta, senza contestare la riconducibilità del "solco longitudinale" presente sul manufatto stradale agli scavi effettuati per il passaggio della rete di metanizzazione, indicava il mese di dicembre 2005 quale data di consegna dei lavori (succes-*



siva all'incidente), il cui collaudo era posticipato al mese di luglio 2008. Non essendo dunque stato interdetto il transito pedonale o veicolare, sia il Comune di Torregrotta che le imprese affidatarie dei lavori - in mancanza di prova in ordine al riparto delle rispettive responsabilità, incombente su chi ne invoca l'esonero - devono ritenersi responsabili in solido per gli eventuali danni a terzi, senza che a tal fine rilevino le clausole di preteso esonero, in favore del Comune di Torregrotta, contenute nella Convenzione stipulata tra questo e la concessionaria del servizio di gestione e distribuzione del gas metano (stante, come detto, l'omessa interdizione sui luoghi, da parte dello stesso, della circolazione pedonale e veicolare). Quest'ultima, GAS (Gasdotti Azienda Siciliana) S.p.A., in particolare, come emerge dalla documentazione contenuta negli atti di causa, nella nota datata 17 novembre 2005, trasmetteva alla Co.Bi.Fur. s.r.l., incaricata della esecuzione dei lavori di scavo per la posa della condotta del metano nei luoghi oggetto del sinistro, la richiesta di risarcimento inoltrata dal Bellamacina Emanuele, ed invitava altresì quest'ultimo a rivolgersi ad essa Co.Bi.Fur. s.r.l. cui, per contratto, era asseritamente addebitabile ogni responsabilità per eventuali incidenti verificatisi nel corso dei lavori. Non vi è però prova, come solo verbalmente dedotto dalla GAS S.p.A. nella su citata nota, che le parti avessero stipulato un contratto da cui poter evincere il riparto delle rispettive responsabilità nell'ipotesi di danni occorsi a terzi durante l'esecuzione dei lavori di scavo, né la Co.Bi.Fur. s.r.l. vi fa riferimento; viepiù, quest'ultima nega di essere stata posta a conoscenza del sinistro sin dal mese di novembre 2005, dichiarando di aver ricevuto la prima comunicazione solo nel mese di febbraio 2010, e non prova quanto verbalmente dedotto, ovvero di non aver eseguito alcuno scavo nel

luogo del riferito incidente. Ne consegue che la qualifica di custode, ai fini dell'attribuzione della responsabilità per i danni lamentati nel presente giudizio, va attribuita sia al Comune di Torregrotta che al concessionario del servizio di metanizzazione (Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.) che alla società affidataria dell'esecuzione dei lavori di scavo (Co.Bi.Fur. s.r.l.). Quest'ultima, in particolare, ha chiamato in garanzia, per esserne manlevata, la Fondiaria SAI S.p.A. con la quale aveva stipulato un contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi. La Fondiaria SAI, però, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurata ad essere garantita, non avendo essa provveduto alla comunicazione della richiesta di risarcimento, ricevuta nel mese di febbraio 2010, entro il termine prescrizionale biennale previsto dall'art. 2952, secondo comma, c.c., infruttuosamente maturato alla data della citazione per chiamata di terzo in causa, notificata nel mese di aprile 2013. L'eccezione, in difetto di elementi atti a dimostrare l'interruzione del detto termine, decorrente, a mente del terzo comma del citato articolo, dalla data della richiesta di risarcimento inoltrata dal Bellamacina, si è rivelata fondata, con la conseguenza che il diritto della Co.Bi.Fur. s.r.l. ad essere garantita e manlevata dalla Fondiaria SAI S.p.a. si è prescritto.

In fatto, nel caso in esame, la ricostruzione della dinamica dell'incidente è affidata alle dichiarazioni testimoniali rese da Sulfaro Antonia e Lembo Maria, entrambe cognate dell'attore ma della cui attendibilità, in mancanza di elementi contrari, non è possibile dubitare. La Sulfaro, nel confermare la dinamica dei fatti siccome esposta in citazione, dichiarava altresì: "*... il motorino era per terra accanto ad un avvallamento-solco longitudinale di circa 70/100 cm di larghezza e altrettanto di lunghezza ... il motorino non era preceduto*



da altri mezzi ... il solco non risultava visibile per l'orario, sull'imbrunire, e non era segnalato né da transenne né da cartelli ... il motociclo andava a velocità moderata". La Lembo aggiungeva: "... il ragazzo si trovava, dopo "il volo", a circa quattro metri di distanza dal motorino, in avanti ... questi scavi, rispetto alla sua direzione di marcia, erano longitudinali, cioè seguivano il suo senso di marcia ... consistevano in una asportazione di porzione d'asfalto stradale, comportando un abbassamento del manto stradale dove era stato tolto l'asfalto ... l'incidente è avvenuto sull'imbrunire e risultava non visibile il solco... non ricordo se al momento dell'incidente il ragazzo indossasse il casco".

L'attore ha depositato fotografie dei luoghi che, esaminate in concomitanza con la prova testimoniale, ed in particolare con la riferita poca visibilità al momento dei fatti, ne dimostrano la pericolosità. Appare dunque soddisfatto l'onere della prova gravante sull'attore, senza che le controparti abbiano dimostrato una sua esclusiva o concorrente condotta colposa per negligenza nella guida, come dedotto, o un caso fortuito.

Riguardo alle lesioni lamentate, il consulente d'ufficio ha valutato i postumi invalidanti riportati da Bellamacina Emanuele nella misura del 2% e gli ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea pari complessivamente a cento giorni, di cui cinque al 100%, trenta al 75%, trenta al 50% e trentacinque al 25%.

Si ritiene poter condividere tali conclusioni che risultano logicamente corrette e scevre da vizi di valutazione. Per la liquidazione del danno alla persona, ancorché la Suprema Corte (sent. n. 12408/2011) si sia pronunciata in ordine alla non estensibilità dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni alle lesioni



micropermanenti non riconducibili agli incidenti stradali, aderendo ad un più recente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Milano, 27 maggio 2013, n. 7389; Trib. Milano, 1° luglio 2015, n. 8158), occorre osservare che non vi sono norme che ostino alla sua applicazione – nonché del correlato decreto ministeriale annualmente aggiornato per il calcolo dei punti percentuali di invalidità – in favore del parametro c.d. paranormativo costituito dalle tabelle del Tribunale di Milano, che soccorrono unicamente per quantificare le lesioni c.d. macropermanenti in mancanza di una tabella legislativa, e ciò al fine di evitare di ricorrere a diversi metri di valutazione delle lesioni alla persona a seconda delle circostanze in cui essi si siano verificati, che importerebbe una illegittima diversificazione del trattamento risarcitorio in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Peraltro anche alcune norme, tra cui il D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni con la legge n. 189/2012, in materia di lesioni da responsabilità sanitaria, ed il D.P.R. n. 181/2009, in materia di tutela delle vittime di terrorismo e stragi, richiamano espressamente l'art. 139, quarto comma, del C.d.A. per la quantificazione del danno biologico.

Il danno alla persona corrisponde quindi complessivamente a € 4.134,50 (anni 16 all'epoca dell'incidente). Sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno vanno calcolati gli interessi legali fino al saldo. In assenza, peraltro, di allegazione e prova di elementi circostanziali rilevanti ad esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non è consentito incrementare la somma in sede di personalizzazione della



liquidazione (Cass. civ., 15 maggio 2018, n. 11754; Cass. civ. 7 maggio 2018, n. 10912; Cass. civ., 13 ottobre 2017, n. 24075). L'attribuzione del danno biologico permanente comprende in ogni caso il ristoro dell'incidenza negativa della menomazione sulle regolari attività quotidiane e sui comuni aspetti dinamico-relazionali della vita.

Non risultano documentate spese mediche.

Il Comune di Torregrotta va quindi condannato, in solido con Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. (quale società incorporante la GAS S.p.A.) e Co.Bi.Fur. s.r.l., a risarcire la complessiva somma di € 4.134,50 oltre interessi in favore di Bellamacina Emanuele.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano applicando il D.M. n. 55/2014 (scaglione di riferimento da € 1.101,00 a € 5.200,00, valore medio), ancorché si tratti di giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore (3 aprile 2014), non essendosi la prestazione difensiva totalmente esaurita nel periodo pregresso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in persona del G.O.P. d.ssa Francescaromana Puglisi in funzione di giudice monocratico, così decide:

1. Dichiara la contumacia di Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.;
2. Dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto di Co.Bi.Fur. s.r.l. ad essere garantita e manlevata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria SAI S.p.A.);
3. Condanna il Comune di Torregrotta, in solido con Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. (quale società incorporante la GAS (Gasdotti Azienda Siciliana) S.p.A. e Co.Bi.Fur. s.r.l., al risarcimento della

Firmato Da: PUGLISI FRANCESCA ROMANA Emessp Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seria#: 359e819743b42f34b89b8e8f0ab74670



complessiva somma di € 4.134,50 oltre interessi in favore di Bellama-  
cina Emanuele;

4. Condanna altresì il Comune di Torregrotta, in solido con Gas Natural  
Distribuzione S.p.A. e Co.Bi.Fur. s.r.l., al pagamento delle spese di li-  
te, che liquida in € 220,00 per esborsi ed € 2.430,00 per compensi  
professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e  
CPA se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Miceli che  
ha reso la relativa dichiarazione, ponendo definitivamente e per intero  
a carico dei soccombenti le spese di CTU.

Messina, 29 aprile 2019

Il G.O.P.

d.ssa Francescaromana Puglisi



*Studio Legale*  
*Avv. Daniela Francesca Duca*

Via L. Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME) - Telefax: 090/9339258 - Cellulare: 347/5736562  
E-mail: [danieladuca@alice.it](mailto:danieladuca@alice.it) - PEC: [danieladuca@pec.giuffre.it](mailto:danieladuca@pec.giuffre.it)  
Codice fiscale: DCUDDL70H453638V - Part. I.v.a.: 01720740834

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI  
98040 TORREGROTTA (ME)

Comunicazione inviata al seguente indirizzo

PEC: [protocollo@pec.torregrotta.gov.it](mailto:protocollo@pec.torregrotta.gov.it)

**OGGETTO: TRIBUNALE DI MESSINA, 1° SEZ. CIVILE - PROCEDIMENTO N. 6913/2010  
R.G. TRA BELLAMACINA EMANUELE/COMUNE DI TORREGROTTA + 3 -  
COMUNICAZIONE SENTENZA N. 943/2019 DEL 29 APRILE 2019, PUBBLICATA IL 3  
MAGGIO 2019.**

Con riferimento al giudizio in oggetto, facendo seguito alla precorsa corrispondenza, comunico che in data **3 maggio 2019** mi è stata trasmessa via pec la sentenza in epigrafe emarginata, che allego in copia.

Alla luce di quanto sopra, resto in attesa di conoscere le determinazioni dell'Ente, anche in ordine all'eventualità di impugnare detta sentenza di primo grado e/o di esperire eventuale azione di rivalsa nei confronti della Gas Natural Distribuzione Italia s.p.a., posto che detta società, soccombente in solido nell'ambito di detto giudizio, non si è mai costituita in giudizio. Ricordo inoltre che, dalla data di pubblicazione della sentenza, decorre il termine lungo (sei mesi) per l'eventuale impugnazione.

Allego copia sentenza.

Distinti Saluti

Pace del Mela, 6 maggio 2019

*Daniela Francesca Duca*  
Avv. Daniela Francesca Duca



Da "danieladuca" <danieladuca@pec.giuffre.it>  
A "protocollo@pec.torregrotta.gov.it" <protocollo@pec.torregrotta.gov.it>,  
"anastasi.pietro@pec.torregrotta.gov.it" <anastasi.pietro@pec.torregrotta.gov.it>  
Data martedì 28 maggio 2019 - 17:20

**Riscontro nota del 24 maggio 2019. Rettifica prospetto parcella causa n. 6913/2010  
R.G.**

---

Trasmetto quanto in allegato.  
Pace del Mela 28.05.2019 Avv. Daniela Francesca Duca

---

**Allegato(i)**

Rettifica prospetto parcella (2).pdf (384 Kb)

Comune di Torregrotta (ME)



Ufficio Protocollo  
Prot. In Arrivo N. 0008858  
del 29-05-2019  
III<sup>a</sup> AREA - SINDACO  
ASS.RE PAVASILI  
ASS.RE DUCA  
Categoria 5 Classe 1 Fascicolo

*Studio Legale*  
*Avv. Daniela Francesca Duca*

Via L. Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Melo (ME) - Telefax: 090/9339258 - Cell. 347/5736562

E-mail: [danieladuca@pec.gioffre.it](mailto:danieladuca@pec.gioffre.it) - PEC: [danieladuca@pec.gioffre.it](mailto:danieladuca@pec.gioffre.it)

Codice fiscale: DCU/DLFF0145A638V - Part. I.V.A.: 01720740834

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI  
98040 TORREGROTTA (ME)

[protocollo@pec.torregrotta.gov.it](mailto:protocollo@pec.torregrotta.gov.it)

AL RESPONSABILE DELL'AREA  
TERRITORIO ED AMBIENTE  
DEL COMUNE DI  
98040 TORREGROTTA (ME)

[agastasi.pietro@pec.torregrotta.gov.it](mailto:agastasi.pietro@pec.torregrotta.gov.it)

OGGETTO: TRIBUNALE DI MESSINA, I° SEZ. CIVILE - PROCEDIMENTO N. 6913/2010 R.G. TRA BELLAMACINA EMANUELE/COMUNE DI TORREGROTTA + 3 CONCLUSOSI CON SENTENZA N. 943/2019 DEL 29 APRILE 2019, PUBBLICATA IL 3 MAGGIO 2019, NOTIFICATA IL 23 MAGGIO 2019 - PARCELLA PRO FORMA - RISCOントRO NOTA DEL 24 MAGGIO 2019 (PROT. N. 8621).

La presente per trasmettere nuovo prospetto di parcella relativo all'attività difensiva svolta nel procedimento di primo grado di cui in epigrafe, a parziale rettifica di quello inviato il 17 maggio 2019:

FASE DI STUDIO	438,00
FASE INTRODUTTIVA	370,00
FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE	480,00
FASE DECISIONALE	810,00
TOTALE	2.098,00
ACCONTO COMPENSI (su fatt. n. 11 del 10.10.2011)	500,00
TOTALE	1.598,00
RIDUZIONE DEL 20% su COMPENSI	319,60
TOTALE	1.278,40
SPESE GENERALI (15% su 1.278,40)	191,76
C.P.A. (4% su 1.470,16)	58,80
I.V.A. (22% su 1.528,96)	336,37
TOTALE COMPLESSIVO	EURO 1.865,33
A DETRARRE PER R.A. (il 20% su 1.470,16)	294,03
<b><u>NETTO A PAGARE</u></b>	<b><u>EURO 1.571,30</u></b>

Il Presidente del Consiglio  
(Antonino Mondì)

Il Consigliere Anziano  
(Giovanni Scaglione)

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)

  
Il sottoscritto addetto alla pubblicazione,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON – LINE come disposto dall'art. 32 della Legge n. 69/2009 e vi rimarrà **15 gg.** consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_.

L'Addetto alla Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

su conforme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15.

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

O il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg dalla data inizio della pubblicazione

Il giorno dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva

Li, 26/8/19

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)